



Decreto n° 086 / Pres.

Trieste, 24 maggio 2019

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 27/2007, ARTICOLO 24, COMMA 6. DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DOVUTI DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO PER LEFFETTUAZIONE DELLE REVISIONI ORDINARIE ALLE MEDESIME - BIENNIO 2019-2020.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 24/05/2019

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 24/05/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 24/05/2019

Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220 che, fatte salve le competenze della Banca d'Italia, introduce la vigilanza dell'Autorità governativa sulle Banche di credito cooperativo limitatamente al rispetto delle clausole mutualistiche e di funzionamento degli organi sociali;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 che all'articolo 2, comma 2, individua la Regione quale Autorità titolare della funzione di vigilanza sulle Banche di credito cooperativo aventi sede nel suo territorio;

Visto in particolare l'articolo 20 della legge regionale 27/2007 ove vengono individuati i soggetti che dispongono la vigilanza sulle Banche di credito cooperativo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale in materia, senza oneri per l'Amministrazione regionale;

Visto il proprio decreto 15 luglio 2009, n. 0200/Pres., con il quale è stato emanato il Regolamento recante le modalità ed i termini di esecuzione delle revisioni delle Banche di credito cooperativo, in attuazione dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;

Visto l'articolo 24, comma 6 della legge regionale 27/2007, ai sensi del quale gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie sono posti a carico delle Banche di credito cooperativo, nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci ed al totale dell'attivo;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 27 febbraio 2019, avente ad oggetto "Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle Società di mutuo soccorso, per il biennio 2019 -2020", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 24 aprile 2019;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per il biennio 2019 – 2020, uniformando gli importi, per fasce, a quelli stabiliti a livello nazionale;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

Articolo 1

1. Il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione ordinaria delle stesse è corrisposto per il biennio 2019/2020 sulla base dei seguenti parametri e nella misura sotto indicata:

Fasce e importo	Numero soci	Totale attivo (migliaia di Euro)
a. € 1.980,00:	non superiore a 980	non superiore a 124.000
b. € 3.745,00	superiore a 980, non superiore a 1680	superiore a 124.000, non superiore a 290.000
c. € 6.660,00	superiore a 1680	superiore a 290.000

Articolo 2

1. La collocazione in una delle fasce previste dalla tabella richiede il possesso contestuale dei

due parametri ivi previsti (numero soci e totale attivo).

2. Le Banche di credito cooperativo che superano anche un solo parametro sono tenute al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

3. L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2018.

Articolo 3

1. Il contributo è versato al soggetto cui spetta disporre la revisione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2007, con le seguenti modalità:

- acconto del 50% entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

- saldo del rimanente 50% entro il 30 giugno 2020.

2. Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 1.980,00 le Banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento dell'acconto di cui al comma 1.

3. Il termine di pagamento del contributo per le Banche di credito cooperativo di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel citato Registro.

4. Sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito cooperativo iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2019.

Articolo 4

1. I soggetti di cui all'articolo 20, commi 2 e 3 della legge regionale 27/2007 determinano le modalità di riscossione del contributo di pertinenza.

2. I contributi di pertinenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono versati sul capitolo di bilancio 963 denominato "Entrate derivanti dai versamenti effettuati dagli enti cooperativi per oneri inerenti l'attività di vigilanza".

3. L'organismo specializzato per lo svolgimento dell'attività di vigilanza cooperativa sulle Banche di credito cooperativo, individuato con il decreto n. 205/PROD/COOP di data 25 febbraio 2010, è tenuto a trasmettere con modalità telematica al Servizio regionale competente in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, le copie dei versamenti dei contributi revisionali effettuati dalle Banche di credito cooperativo oggetto di vigilanza.

Articolo 5

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

- dott. Massimiliano Fedriga-